

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1029)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1965 (V. Stampato n. 1693)*

**d'iniziativa dei deputati CAIATI, DE MEO e BUFFONE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 febbraio 1965*

**Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali  
dell'Arma dei carabinieri**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

#### Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in annue lire 424.800.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.